

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA'
CITTA' DI CAVE**

utilizzati da:

DIPENDENTI DELL'ENTE
per missione o adempimenti di servizio, preventivamente autorizzato

AMMINISTRATORI DELL'ENTE
**per lo svolgimento di mandato o incarico amministrativo per conto dell'Ente
stesso**



CIG: 7115650423

redatto da
Studio Garulli s.r.l.
INSURANCE BROKER

Avvertenze

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

Esso adempie ad un mero scopo informativo e non può intendersi in parte o nel suo insieme, sostitutivo o esaustivo dei contenuti assicurativi che restano individuati e contrattualmente precisati solamente dalle polizze ivi indicate. Solo a queste si deve fare riferimento in caso di sinistro o di necessità interpretative.

SOMMARIO

• Contraente	Pag. 3
• Veicoli assicurati	Pag. 3
• Rischi assicurati	Pag. 3
• Somme assicurate	Pag. 3
• Durata contrattuale	Pag. 3
• Scadenza	Pag. 3
• Rateizzazione	Pag. 3
• Note	Pag. 4
• Parametri per il calcolo del premio	Pag. 4
• Calcolo del premio	Pag. 4
• Premio annuo lordo complessivo	Pag. 4
• Definizioni	Pag. 5
• Condizioni generali di assicurazione:	Pag. 6
- Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Pag. 6
• Beni assicurati ed ambito della copertura assicurativa	Pag. 8
• Determinazione e liquidazione del danno	Pag. 10
• Pattuizioni contrattuali	Pag. 11
• Condizioni aggiuntive e/o particolari	Pag. 16
• Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	Pag. 19

CONTRAENTE

Comune di CAVE (Città Metropolitana di Roma Capitale) – d'ora in poi denominato Ente

Sede: Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 – 00033 Cave

C.F.: 02078610587

VEICOLI ASSICURATI

Sono assicurati i veicoli, non di proprietà dell'Ente utilizzati da:

- ☐ **Dipendenti dell'Ente**, per missione o adempimento d'ufficio, previamente autorizzato;
- ☐ **Amministratori dell'Ente**, per l'espletamento del relativo incarico o mandato;

RISCHI ASSICURATI

- a) Incendio;
- b) Furto e Rapina;
- c) Danni Accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada)

SOMME ASSICURATE

Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà dell'Ente utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite di **Euro 30.000,00 (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).**

DURATA CONTRATTUALE

Dalle ore 24.00 del 30/11/2017 al 30/11/2020

SCADENZA

30/11/2020, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE

Annuale

VINCOLI

Nessuno

NOTE

//

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:

n. 10.000 Km	di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13
---------------------	--

CALCOLO DEL PREMIO

Rif. Assicurati	Km preventivati	Premio per Km
Art. 13 lettera a)	5.000	
Art. 13 lettera b)	5.000	

PREMIO ANNUO LORDO

Parametri	Premio annuo lordo	Premio minimo
10.000 km complessivi preventivati	€ _____	€ _____ <i>indicare qualora previsto</i>

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza
Assicurato:	destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza
Impresa:	la Società Assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè lo Studio Garulli Insurance Broker s.r.l.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Somma assicurata:	la somma che rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
Franchigia:	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
Ente:	COMUNE DI CAVE , Contraente della polizza
Veicolo:	ogni veicolo di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all'art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e s.m.i.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 CC.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CC)

ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART.9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.11 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BENI ASSICURATI ED AMBITO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

ART.13 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante la presente assicurazione sono da intendersi i seguenti veicoli, con esclusione di quelli di proprietà dell'Ente:

a)	veicoli utilizzati da: ■ Dipendenti dell'Ente (anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 43 del CCNL 1998-2000 e successive modifiche ed integrazioni) in occasione di missione, adempimento d'ufficio per conto dell'Ente, dei quali siano stati previamente autorizzati a servirsi a termini delle disposizioni in uso presso l'Ente;
b)	Amministratori dell'Ente per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti d'ufficio ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo: ☐ per la partecipazione alle riunioni degli organismi collegiali e istituzionali, ovunque si tengano, risultanti da apposita convocazione; ☐ in occasione di incarichi, missioni, compiti d'ufficio, servizi di rappresentanza svolti in nome e per conto dell'Ente; ☐ in occasione di viaggi per l'espletamento del mandato o incarico; ☐ in occasione di trasferimenti dalla propria abitazione, dimora o sede di lavoro alla sede comunale e al luogo in cui si tengano le riunioni o si svolga il mandato.

Sono coperti da garanzia assicurativa tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati purché non iscritti al P.R.A. a nome di **Comune DI CAVE**.

ART.14 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- a) per i soggetti di cui al precedente art. 13a), in quanto gli stessi siano stati preventivamente autorizzati secondo le procedure vigenti o in uso presso l'Ente;
- b) per i soggetti di cui al precedente art. 13b), in tutti i casi in cui sia attestato l'espletamento del mandato, incarico amministrativo, compito d'ufficio o trasferimento dalla propria abitazione o dimora o luogo di lavoro al luogo di espletamento dello stesso, indipendentemente dal riconoscimento del diritto alla liquidazione di un'indennità chilometrica.

ART.15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al precedente art.13, sofferti durante il loro utilizzo su aree pubbliche o private e per gli scopi di cui al citato articolo e conseguenti a:

- ☐ incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ☐ furto, rapina, estorsione o tentativo di tali reati e/o danni conseguenti alla circolazione successiva agli stessi;
- ☐ danni accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada).

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia,

della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, nonché dei Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

ART.16 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ☐ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- ☐ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ☐ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- ☐ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- ☐ conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- ☐ derivanti da uso improprio del veicolo;
- ☐ determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- ☐ direttamente od indirettamente dovuti a, o causati, da colpi di stato civile o militare, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- ☐ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- ☐ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ☐ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART.17 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER I RISCHI INCENDIO, FURTO-RAPINA)

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Sia in caso di danni parziali che totali restano fermi gli eventuali scoperti previsti dalle condizioni di polizza.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'Impresa, in nessun caso, sarà tenuta a pagare somma superiore a **Euro 30.000,00** per veicolo assicurato.

ART.18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER IL RISCHIO "DANNI ACCIDENTALI")

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale del veicolo al momento immediatamente precedente il sinistro, sarà pari:

- ☐ in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tener conto del degrado d'uso;
- ☐ in caso di danno totale, al valore commerciale del veicolo ante sinistro, dedotto il valore di recupero.

L'Impresa in nessun caso sarà tenuta a pagare somma superiore a **Euro 30.000,00** per veicolo assicurato.

ART.19 FRANCHIGIA

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nello specifico prospetto in calce al presente capitolato d'onori.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni contrattuali:

1. Deroga termine di denuncia di sinistro
2. Modalità di denuncia di sinistro
3. Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno
4. Modalità per la liquidazione degli indennizzi
5. Pagamento indennizzi
6. Costituzione del premio - Obbligo delle parti contraenti
7. Buona Fede
8. Esonero denuncia altre assicurazioni
9. Esonero denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati
10. Proroga termini di pagamento premio
11. Durata del contratto
12. Rinuncia al diritto di rivalsa
13. Deroga Foro competente e sede arbitrale
14. Colpa grave
15. Gestione vertenze
16. Coassicurazione e delega
17. Deroga termini di recesso per sinistro
18. Gestione dei sinistri con franchigia
19. Interpretazione della polizza
20. Informazione sinistri
21. Clausola Broker
22. Clausola risolutiva espressa

1. DEROGA TERMINE DI DENUNCIA DI SINISTRO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

2. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Impresa l'avvenuto sinistro, fornendo alla stessa la seguente documentazione:

a) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13a)**:

- ☐ attestazione dell'Ente che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o adempimento di servizio preventivamente autorizzato;
- ☐ dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione

del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

b) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13b)**:

- ❑ attestazione dell'Ente che il sinistro è avvenuto in occasione di espletamento del mandato o incarico amministrativo o compito d'ufficio o trasferimento dall'abitazione o dimora o sede di lavoro al luogo di svolgimento del mandato;
- ❑ dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

L'Ente fornirà inoltre all'Impresa le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

3. MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine l'Impresa dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo.

Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dall'Impresa, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza, o sede, del Contraente. L'Impresa ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

4. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

L'Impresa, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini indicati nel comma precedente per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, sarà maggiorato degli interessi legali relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennizzo.

In ogni caso l'Impresa rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione all'Ente.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore degli automezzi assicurati, ovvero di risarcimenti percepiti da terzi responsabili del danno.

5. PAGAMENTO INDENNIZZI

L'Impresa si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o il Contraente.

6. COSTITUZIONE DEL PREMIO - OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

Il premio dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti protempore, viene pattuito come segue:

a)	Euro. _____	per ciascun chilometro percorso dai veicoli delle persone di cui al precedente art. 13 a);
b)	Euro. _____	per ciascun chilometro percorso dai veicoli delle persone di cui al precedente art. 13 b)

Il premio dell'assicurazione risulterà costituito da una rata anticipata e da una computata sulla base dei dati consuntivi rilevati, per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13.

Il premio viene anticipato dal Contraente in base a:

- ☐ n. 5.000 km di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 a);
- ☐ n. 5.000 km di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 b);

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Impresa i dati consuntivi relativi all'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per ragioni di servizio dai veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13. Le differenze risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il premio minimo di polizza [qualora previsto] pari ad Euro _____, che rimane comunque acquisito alla Impresa, viene rapportato ai seguenti parametri:

- ☐ n. 5.000 km di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 a);
- ☐ n. 5.000 km di percorrenza preventiva annua per i veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 b);

Nel caso di dichiarazioni inesatte, l'Impresa riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

7. BUONA FEDE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

8. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Comune è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o il Comune stesso avessero in corso o stipulassero per gli stessi rischi.

9. ESONERO DENUNCIA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Comune è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati, per la cui identificazione si farà riferimento alla dichiarazione di cui alla precedente Pattuizione Contrattuale n. 3 "Modalità di denuncia del sinistro".

10. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si precisa che il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 60 giorni.

11. DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del **30/11/2017** ed efficacia fino alle ore 24 del **30/11/2020** e cesserà automaticamente alla scadenza, senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi, oltre la scadenza contrattuale.

12. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'Impresa dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa, prevista dall'art. 1916 del C.C., nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso di dolo.

13. DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che foro competente e sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle della residenza del Contraente.

14. COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

15. GESTIONE VERTENZE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Impresa si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

16. COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

17. DEROGA TERMINI DI RECESSO PER SINISTRO

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale disdetta avrà effetto dalla prima scadenza annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

18. GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

19. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte hanno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

20. INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

21. CLAUSOLA BROKER

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in L.go C.A. Dalla Chiesa, 17, è affidata dal **COMUNE DI CAVE** la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione, all'atto del pagamento dei premi medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo.

22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX LEGE 136 DEL 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Recupero delle cose rubate
2. Danni da atti socio-politici
3. Danni da eventi naturali
4. Ricorso terzi da incendio
5. Danni da trasporto occasionale di vittime della strada
6. Danni da scasso
7. Valore a nuovo
8. Assicurazione nella forma a primo rischio assoluto
9. Rottura di cristalli
10. Traino a seguito di guasto e/o incidente
11. Recupero del veicolo
12. Spese di rimessaggio
13. Invio automezzo per la prosecuzione del trasporto
14. Beni trasportati

1. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. Le cose recuperate sono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa abbia risarcito il danno solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione fra l'Impresa e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo all'Impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno, l'Impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

2. DANNI DA ATTI SOCIO-POLITICI

La garanzia è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata alle Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Dopo ogni denuncia di sinistro, l'Impresa può recedere dalla garanzia prestata, secondo le modalità previste dalle Pattozioni Contrattuali.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattozioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

3. DANNI DA EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa ai danni da Incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

4. RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi, con il limite massimo di Euro 75.000,000 per sinistro. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

5. DANNI DA TRASPORTO OCCASIONALE DI VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa entro il limite di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

6. DANNI DA SCASSO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto - Rapina".

7. VALORE A NUOVO

In caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato o il natante non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo o del natante.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo, in caso di sinistro totale che avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione degli stessi, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

8. ASSICURAZIONE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione si precisa che la garanzia è prestata nella forma "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza di **Euro 30.000,00**, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

9. ROTTURA DI CRISTALLI

L'impresa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o da fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata dalla polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchietto retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

10. TRAINO A SEGUITO DI GUASTO E/O INCIDENTE

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

11. RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ☐ dover essere sollevato e trasportato;
- ☐ dover essere sollevato e poi trainato;
- ☐ dover essere rimosso sulla sede stradale

l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di recupero del veicolo.

12. SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore.

13. INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purchè documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del trasporto merci. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari ad Euro 1,00 per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia all'Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

14. BENI TRASPORTATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai beni ed effetti personali (esclusi gioielli, ed oggetti di metallo prezioso) a bordo dei veicoli utilizzati, fino alla concorrenza di:

- beni ed effetti personali Euro 1.000,00 per sinistro:
- denaro Euro 150,00 per sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione per ogni sinistro di un franchigia di Euro 50,00

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
☐ Ricorso terzi da Incendio	Nessuna	Euro 75.000,00 per sinistro
☐ Danni da trasporto occasionale di vittime della strada	Nessuna	Euro 300,00 per evento
☐ Incendio	Nessuna	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
☐ Furto – Rapina	Nessuna	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
☐ Danni da atti socio-politici, compreso incendio	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
☐ Danni da eventi naturali, compreso incendio	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
☐ Danni accidentali	10% con il min. di Euro 250,00 per sinistro	Euro 30.000,00 per veicolo assicurato
☐ Rottura cristalli	Nessuna	Euro 250,00 per ciascun veicolo
☐ Traino	Nessuna	Euro 300,00
☐ Recupero del veicolo	Nessuna	Euro 300,00
☐ Spese di rimessaggio	Nessuna	Euro 260,00
☐ Invio di automezzo per la prosecuzione del trasporto	Nessuna	Euro 250,00 per veicoli non di proprietà Euro 1,00 per Km. per veicoli di proprietà max. Euro 250,00
☐ Beni trasportati	50,00	Euro 1.000,00 per sinistro
☐ Beni trasportati – denaro	50,00	Euro 150,00 per sinistro

INFORMAZIONI SINISTRI
aggiornamento al 13/06/2017

Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati		Massimo importo	
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Riservato</i>
2013	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2014	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2015	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2016	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2017	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Totale	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Carta libera

**Allegato a scheda offerta
economica**

Spettabile
Comune di CAVE

La sottoscritta Ditta _____ con sede a
_____ Via _____ cod. fiscale
_____, per l'affidamento del contratto assicurativo a copertura del rischio,
Danni ai veicoli non di proprietà del Comune di CAVE, per il periodo di assicurazione decorrente
dalle ore 24.00 del **30.11.2017** alle ore 24.00 del **30.11.2020**.

Offre

Parametri	Premio annuo lordo	Premio minimo
10.000 km complessivi preventivati	€ _____	€ _____ indicare qualora previsto

Rif. Assicurati	Km preventivati	Premio per Km
Art. 13 lettera a)	5.000	
Art. 13 lettera b)	5.000	